



Interventi in materia di accesso aperto all'informazione scientifica

A.C. 395

Dossier n° 23 - Schede di lettura
7 settembre 2018

Informazioni sugli atti di riferimento

| | |
|--------------------------|---|
| A.C. | 395 |
| Titolo: | Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica |
| Iniziativa: | Parlamentare |
| Numero di articoli: | 1 |
| Date: | |
| presentazione: | 27 marzo 2018 |
| assegnazione: | 4 luglio 2018 |
| Commissione competente : | VII Cultura |
| Sede: | referente |
| Pareri previsti: | I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti, X Attività produttive e XIV Politiche UE |

Contenuto

La proposta di legge – che consta di un solo articolo – intende modificare la disciplina in materia di **libero accesso alle informazioni scientifiche** prodotte nell'ambito di **attività di ricerca finanziate con fondi pubblici**, recata dall'[art. 4 del D.L. 91/2013 \(L. 112/2013\)](#).

La relazione illustrativa specifica che l'intervento si rende necessario al fine di rendere più efficace la legislazione.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che il 17 luglio 2012 la **Commissione europea** aveva adottato la [Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione](#) (2012/417/UE).

La Commissione – ricordato che le politiche di accesso aperto (c.d. **Open access – OA**) sono volte ad assicurare l'accesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica (punto 5 dei *considerando*), e che tali politiche dovrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti pubblici (punto 6 dei *considerando*) – aveva evidenziato che "l'accesso aperto ai dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche" (punto 10 dei *considerando*).

In particolare, la Commissione aveva raccomandato agli Stati membri di provvedere affinché l'accesso aperto alle pubblicazioni prodotte nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici avvenga quanto prima possibile, e comunque **non più di 6 mesi dopo la data di pubblicazione e di 12 mesi nel caso delle pubblicazioni nell'area delle scienze sociali e umane**.

Aveva altresì, raccomandato di provvedere affinché gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici definiscano politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse.

La materia è stata introdotta nell'ordinamento italiano dal citato **art. 4 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013)**.

In particolare, il **co. 2** ha affidato all'autonomia dei soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica la definizione delle misure necessarie per la **promozione dell'accesso aperto ai risultati** delle ricerche finanziate per una quota pari o superiore al 50% con fondi pubblici, specificando che ciò vale quando le stesse sono documentate in articoli pubblicati su **periodici** a carattere scientifico che abbiano **almeno 2 uscite all'anno**, ed includano una scheda di progetto in cui sono menzionati tutti i soggetti che vi hanno concorso.

Ha specificato, inoltre, che l'accesso aperto si realizza, alternativamente:

La
Raccomandazione
europea del
2012

La normativa
vigente

al momento della **prima pubblicazione**, attraverso la pubblicazione da parte dell'editore in modo tale che l'**articolo** sia **accessibile a titolo gratuito** dal luogo e nel momento scelti individualmente (c.d. [gold road](#), o via d'oro);

- tramite la **ripubblicazione** (da parte dell'autore), senza fini di lucro, in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, sempre garantendo l'accesso a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente, **entro 18 mesi** dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle **aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche**, ed **entro 24 mesi** per le pubblicazioni delle **aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali** (c.d. [green road](#), o via verde).

Il **co. 2-bis** ha escluso l'applicazione delle disposizioni di cui al co. 2 nel caso in cui i diritti su tali risultati siano tutelati, come diritti di proprietà industriale, dal [d.lgs. 30/2005](#).

Il **co. 3** ha disposto che, al fine di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, nonché di ottimizzare le risorse disponibili, il MIBAC e il MIUR adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati che rispettivamente gestiscono, quali quelle riguardanti l'[Anagrafe nazionale delle ricerche](#), il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.

Da ultimo, è intervenuta la [Raccomandazione 2018/790/UE](#) del 25 aprile 2018, che, nel sostituire la precedente 2012/417/UE, ne ha sostanzialmente confermato i principi. Per quanto riguarda i **tempi** entro cui deve avvenire la ripubblicazione *on line* a titolo gratuito, la Raccomandazione 2018/790/UE ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l'accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, "**preferibilmente al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)**".

La
Raccomandazione
europea del
2018

L'**articolo 1, co. 1, lett. a)**, modifica il **co. 2** dell'**art. 4** del [D.L. 91/2013](#).

In particolare:

- specifica che le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica sono adottate dai soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti a **fini non commerciali**;
- elimina** la necessità di un **numero minimo di uscite annue** dei periodici su cui devono essere pubblicati gli articoli che documentano i risultati;
- estende** la disciplina vigente anche a **materiali audiovisivi** eventualmente allegati ai suddetti articoli;
- riduce i tempi** – rispettivamente, a **6 mesi** per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e a **12 mesi** per le pubblicazioni delle aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali – entro cui deve avvenire la ripubblicazione *on line* a titolo gratuito.

Adeguamento ai
tempi indicati
dalle
Raccomandazioni

In tal modo, si opera un allineamento ai tempi indicati dalle Raccomandazioni europee.

L'**articolo 1, co. 1, lett. b)**, dispone la **nullità di qualsiasi forma contrattuale che possa impedire**, di fatto, l'**accesso aperto** ai risultati delle ricerche scientifiche.

In particolare, introducendo a tal fine il co. 2-ter nello stesso [art. 4 del D.L. 91/2013](#), stabilisce che **è nullo il contratto di edizione**:

- se l'editore della pubblicazione realizzata secondo la c.d. *gold road* ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi;
- se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo la c.d. *green road* hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione.

Nullità dei
contratti che
ostacolano
l'accesso aperto

In base all'**art. 118** della [L. 633/1941](#), per **contratto di edizione** si intende il contratto con il quale l'autore concede ad un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno.

L'**art. 119** stabilisce, tra l'altro, che il contratto può avere per oggetto tutti i diritti di utilizzazione che spettano all'autore nel caso dell'edizione, o taluni di essi, con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto. Salvo patto contrario, si presume che siano stati trasferiti i diritti esclusivi.

L'**articolo 1, co. 1, lett. c)**, prevede l'**istituzione**, da parte del Ministro dello sviluppo economico, nel termine di **90 giorni** dalla data di entrata in vigore della disposizione, di una **Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica**, con il compito di individuare le migliori forme di **diffusione** dell'informazione culturale scientifica attraverso i canali del **servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale**.

Stabilisce, inoltre, che le trasmissioni relative all'informazione culturale e scientifica devono essere previste all'interno del **contratto nazionale di servizio** stipulato con la RAI Radiotelevisione italiana Spa.

A tali fini, introduce il co. 3-bis nel medesimo [art. 4 del D.L. 91/2013](#).

Istituzione della
Commissione
per la
divulgazione
dell'informazione
scientifica

L'ultimo **affidamento in concessione** del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale alla **RAI-Radiotelevisione italiana Spa**, per una durata decennale a decorrere dal 30 aprile 2017, è stato operato – ai sensi dell'[art. 49 del d.lgs. 177/2005](#) – con [DPCM 28 aprile 2017](#). In base all'[art. 45 del d.lgs. 177/2005](#), la concessionaria svolge il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sulla base di un **contratto nazionale di servizio** stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei ministri (oltre che di contratti di servizio regionali e, per le province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali), e rinnovato ogni cinque anni.

[Qui](#) il testo del contratto di servizio per il periodo 2018-2022.

[Qui](#) la pagina dedicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico.

Relazioni allegare o richieste

La proposta di legge è corredata di relazione illustrativa.

Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge modifica disposizioni normative primarie.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Nel quadro delineato dalla **Costituzione** – che ha affidato la "**ricerca scientifica e tecnologica**" alla **competenza legislativa concorrente** (art. 117, terzo comma) – la Corte costituzionale ha affermato innanzitutto che lo **sviluppo della cultura** corrisponde a **finalità di interesse generale**, "il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni ([art. 9 della Costituzione](#)) anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni" ([sentenza n. 307/2004](#)).

Inoltre, ha evidenziato che "la **ricerca scientifica** deve essere considerata non solo una 'materia', ma anche un '**valore costituzionalmente protetto**' (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati" ([sentenza n. 423/2004](#)).

Rispetto degli altri principi costituzionali

L'[art. 9 della Costituzione](#) prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

L'[art. 33](#) dispone che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'art. 1, co. 1, lett. c), attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la competenza a istituire una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica. Non è, tuttavia, specificato l'atto con cui il Ministro provvede a tale istituzione.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non risultano lavori legislativi in corso sulla materia.

Formulazione del testo

All'**articolo 1, co. 1, lett. c)**, le parole "il canale radiotelevisivo pubblico" dovrebbero essere sostituite con le parole "i canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".